

ALLEGATI AL PROTOCOLLO

ALLEGATO 1

Informativa per referral a Dedalus di persone sopravvissute o a rischio di esperire tratta o grave sfruttamento

Dal racconto della sua vicenda personale, sono emersi degli elementi riconducibili al fenomeno della tratta degli esseri umani. Dalle informazioni che ho raccolto sul suo paese d'origine so che spesso donne/uomini della sua età e nelle sue condizioni vengono fatte espatriare dal proprio Paese di origine con false promesse di lavori in Europa, o approfittando di una loro situazione di vulnerabilità, e vengono poi da queste persone sfruttate in Libia e in Europa e costrette alla prostituzione o ad altre attività contro la loro volontà. ***(Adeguare tale premessa alle circostanze specifiche del/della ricorrente e al fenomeno di tratta in relazione al Paese di origine).***

È importante che lei sappia che in Italia esistono delle organizzazioni specializzate nell'ascolto delle donne/uomini con storie simili alla sua e sono in grado di offrirle protezione e assistenza.

In questa sede, esiste la possibilità per lei di essere messa/messo in contatto con queste associazioni, che sono composte da personale specializzato, per parlare con loro della Sua situazione e discutere di eventuali paure, problemi o situazioni che le creano preoccupazione. È importante che lei sappia che, se dovesse decidere di accettare il loro aiuto, qualsiasi informazione che darà, sarà strettamente confidenziale e non sarà condivisa con altre persone esterne a questo procedimento, come è suo diritto. Inoltre, se deciderà di intraprendere questo percorso, le sue dichiarazioni saranno prese in considerazione dal Tribunale, ma non condizioneranno l'esito del giudizio.

Questi Enti le forniranno tutte le informazioni sulle misure di protezione e tutela dei suoi diritti fondamentali garantiti dallo Stato italiano e hanno come unica finalità quella di assicurarle il pieno accesso alla protezione ed al supporto a cui ha diritto in Italia.

In particolare, la legge italiana garantisce specifiche misure di supporto e protezione per coloro che sono sopravvissute o che esperiscono tutt'ora la tratta di esseri umani o altre forme di sfruttamento.

Attraverso il contatto con l'ente potrà avere informazioni sul programma di assistenza e integrazione sociale che ha lo scopo di fornire accoglienza, protezione e gli strumenti necessari al raggiungimento della sua piena autonomia sul territorio italiano.

Se è d'accordo, le chiedo l'autorizzazione per farla contattare, nelle modalità, nei giorni e all'orario che preferisce e che ritiene più sicuri per lei, dalle operatrici dell'ente con cui potrà fissare un appuntamento per costruire insieme un percorso finalizzato a risolvere questa situazione problematica. Mi preme sottolineare che non è costretta/non è costretto ad accettare il loro aiuto se non vuole e ciò non influirà negativamente sulla sua domanda di protezione internazionale.

ALLEGATO 2

Informativa per referral a OIM di potenziali vittime di sfruttamento lavorativo

Dal racconto della sua vicenda personale, sono emersi degli elementi riconducibili al fenomeno dello sfruttamento lavorativo. Dalle informazioni che ho raccolto so che spesso donne/uomini della sua età e nelle sue condizioni vengono fatti lavorare in condizioni di sfruttamento, non rispettando le condizioni di retribuzione, orario lavorativo e sicurezza previste dall'ordinamento italiano, approfittando di una loro situazione di bisogno e di vulnerabilità.

È importante che lei sappia che in Italia esistono delle organizzazioni specializzate nell'ascolto delle donne/uomini con storie simili alla sua e sono in grado di offrirle assistenza.

In questa sede, esiste la possibilità per lei di essere messa in contatto con queste associazioni, che sono composte da personale specializzato, per parlare con loro della Sua situazione e discutere di eventuali paure, problemi o situazioni che le creano preoccupazione. È importante che lei sappia che, se dovesse decidere di accettare il loro aiuto, qualsiasi informazione che darà, sarà strettamente confidenziale e non sarà condivisa con altre persone esterne a questo procedimento, come è suo diritto. Inoltre, se deciderà di intraprendere questo percorso, le sue dichiarazioni saranno prese in considerazione dal Tribunale, ma non condizioneranno l'esito del giudizio.

Questi Enti le forniranno tutte le informazioni sulle misure di protezione e tutela dei suoi diritti fondamentali garantiti dallo Stato italiano e hanno come unica finalità quella di assicurarle il pieno accesso alla protezione ed al supporto a cui ha diritto in Italia.

In particolare, la legge italiana garantisce specifiche misure di supporto e protezione per coloro che sono vittime di sfruttamento lavorativo.

Attraverso il contatto con l'ente potrà avere informazioni sugli strumenti di tutela e i possibili percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento

Se è d'accordo, le chiedo l'autorizzazione per farla contattare, nelle modalità, nei giorni e all'orario che preferisce e che ritiene più sicuri per lei, dalle operatrici dell'ente con cui potrà fissare un appuntamento per costruire insieme un percorso finalizzato a risolvere questa situazione problematica. Mi preme sottolineare che non è costretta ad accettare il loro aiuto se non vuole e ciò non influirà negativamente sulla sua domanda di protezione internazionale.

ALLEGATO 3

Modello di consenso informato per il referral all'Ente anti-tratta

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL COLLOQUIO CON PERSONALE DEL PROGETTO ANTI-TRATTA

Io sottoscritto/a, nato/a il giorno a, di cittadinanza,
dichiaro di aver ricevuto dal/dalla Magistrato/a tutte le informazioni relative ai miei diritti e ai servizi offerti
dal Progetto Fuori Tratta. Dichiaro, inoltre, di prestare il mio consenso ad incontrare il personale del Progetto
stesso e in tal senso di acconsentire a che il/la Magistrato/a comunichi i miei dati personali e i miei recapiti,
in particolare:

Il mio recapito telefonico:

- Lingua/e parlata/e:
- Modalità ed orario di comunicazione:
- La località in cui vivo attualmente:
- Altre informazioni utili:

Firma del/lla ricorrente

Letto, tradotto in lingua

Luogo e data

Necessità di produzione di una relazione al Tribunale all'esito dei colloqui (sezione compilata dal/dalla
Magistrato/a):

SI NO

Invio della relazione richiesta entro la data:

ALLEGATO 4

Modello di consenso informato per il referral all'OIM in caso di sfruttamento lavorativo

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL COLLOQUIO CON PERSONALE DEL PROGETTO OIM CONTRO LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Io sottoscritto/a, nato/a il giorno a, di cittadinanza,
dichiaro di aver ricevuto dal/dalla Magistrato/a tutte le informazioni relative ai miei diritti e ai servizi offerti
dal Progetto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazione (OIM) contro lo sfruttamento lavorativo.
Dichiaro, inoltre, di prestare il mio consenso ad incontrare il personale del Progetto stesso e in tal senso di
acconsentire a che il/la Magistrato/a comunichi i miei dati personali e i miei recapiti, in particolare:

Il mio recapito telefonico:

- Lingua/e parlata/e:
- Modalità ed orario di comunicazione:
- La località in cui vivo attualmente:
- Altre informazioni utili:

Firma del/lla ricorrente

Letto, tradotto in lingua

Luogo e data

Necessità di produzione di una relazione al Tribunale all'esito dei colloqui (sezione compilata dal/dalla
Magistrato/a):

SI NO

Invio della relazione richiesta entro la data:

ALLEGATO 5

L'identificazione preliminare delle persone sopravvissute – o a rischio di esperire – tratta e/o grave sfruttamento e gli indicatori di tratta

Estratto delle Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo e UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral

L'identificazione delle persone che esperiscono tratta e/o grave sfruttamento può definirsi come un processo volto a comprendere, attraverso l'analisi della vicenda ed in generale degli elementi (i c.d. "indicatori di tratta") che emergono dai colloqui con la persona o da circostanze ulteriori, se una persona è sopravvissuta a tratta. L'identificazione è propedeutica alle azioni che devono essere messe in atto per garantire alla persona che ha esperito tratta adeguata tutela, sostegno e protezione, azioni che consistono nella prima assistenza e protezione, assistenza a lungo termine e inclusione sociale. Pertanto, l'identificazione rappresenta un momento cruciale per garantire l'adeguata protezione e assistenza alle persone che esperiscono tratta, poiché costituisce il primo passo per far sì che esse abbiano l'opportunità di uscire dalla situazione di assoggettamento in cui si trovano e ricevere appropriata e tempestiva tutela. Si tratta di un processo talvolta molto lungo e complesso, a causa della frequente resistenza delle persone che esperiscono tratta - per timore, pudore, scarsa fiducia nelle autorità - di raccontare in tutto o in parte i fatti di cui sono state loro malgrado protagoniste. In alcuni casi, invece, sono le persone a riferire della vicenda di tratta e sfruttamento e dunque a riconoscersi come vittime di tratta; si parla in tal caso di auto-identificazione.

L'identificazione delle persone sopravvissute – o a rischio di esperire - tratta costituisce un obbligo a carico delle autorità statali in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni internazionali ed europee. È dunque necessario che ciascun soggetto, istituzionale e non, coinvolto a diverso titolo, contribuisca, in un'ottica di lavoro multi-agenzia e multisettoriale, alla protezione delle persone che esperiscono tratta favorendo l'identificazione, che rappresenta una delle prime misure da adottare, già dalla fase di primo ingresso o rintraccio sul territorio, congiuntamente alle iniziali misure di tutela della persona, anche per garantirne la sicurezza personale.

L'identificazione delle persone sopravvissute – o a rischio di esperire - tratta può suddividersi in due fasi: una prima, definita identificazione preliminare, volta ad una iniziale analisi delle circostanze che possono ragionevolmente far ritenere che la persona interessata stia esperendo/abbia esperito – o sia a rischio di esperire - tratta; una seconda, l'identificazione formale, realizzata da soggetti qualificati e autorizzati, che mira a stabilire se la persona sia effettivamente sopravvissuta a tratta. Premessa tale distinzione, si tratta comunque di un unico processo, costituito da molteplici azioni e in genere messo in atto da soggetti diversi, volto alla graduale emersione di elementi rilevanti.

L'identificazione preliminare viene effettuata in occasione del primo approccio con una persona e nel momento in cui, in seguito ad uno screening iniziale, emergono i primi elementi tali da indurre il sospetto che essa possa essere sopravvissuta – o a rischio di esperire – tratta. Essa è funzionale alla procedura di *referral*, poiché, una volta che emergano circostanze tali da far ritenere che la persona possa essere sopravvissuta – o a rischio di esperire – tratta, occorre procedere a segnalare la persona stessa ad un ente specializzato nella tutela e protezione delle persone che esperiscono tratta, il quale, nell'ambito del periodo di recupero e riflessione previsto dalla Direttiva europea 2004/8150, potrà assicurarle transitoriamente, così come previsto dalla normativa (art. 18 D.Lgs. 286/98), adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria.

Normalmente possono effettuare l'identificazione preliminare le forze dell'ordine, la polizia di frontiera, uffici immigrazione o anche personale sanitario, **Magistrati** e in generale tutti coloro che hanno contatto con persone straniere, cittadini di Stati appartenenti o non all'UE, rifugiati e persone richiedenti protezione internazionale e dunque anche gli operatori delle organizzazioni presenti nei luoghi di arrivo - via mare, via terra o via aerea - il personale delle strutture di accoglienza per le persone richiedenti asilo e le Commissioni Territoriali.

L'identificazione formale costituisce una fase, di norma successiva, del procedimento di identificazione, necessaria per stabilire se la persona sia sopravvissuta – o a rischio di esperire – tratta e se dunque essa possa beneficiare delle misure previste dalla disciplina in materia, volte alla protezione, sicurezza, assistenza specifica e all'integrazione sociale, ivi compreso il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno ex art. 18 D.lgs. 286/98. L'identificazione formale è effettuata mediante colloqui approfonditi tra l'ente di assistenza e la presunta persona sopravvissuta – o a rischio di esperire - tratta e tramite la raccolta di elementi ulteriori che possono consentire di verificare le informazioni fornite dalla persona.

Essa deve essere effettuata da soggetti qualificati e appositamente formati. In particolare, per quel che riguarda il sistema italiano, l'identificazione formale viene svolta, sebbene in frequente raccordo con altri soggetti, dagli enti specializzati nell'assistenza alle persone che esperiscono tratta e dunque dagli enti del pubblico e del privato sociale abilitati alla realizzazione dei programmi di emersione, assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18, comma 3bis D.Lgs. 286/98.

INDICATORI DI TRATTA (Lista NON esaustiva)

Gli indicatori possono far insorgere, in chi li registra, il sospetto di trovarsi innanzi ad una persona che esperisce tratta o una grave forma di sfruttamento. Si tratta di indicazioni che non servono a creare certezze ma solo a far insorgere un sospetto che deve condurre il Magistrato a prendere certe precauzioni e ad attivare una serie di procedure. Non tutti gli indicatori elencati sono presenti in tutte le situazioni che implicano la tratta degli esseri umani. Sebbene la presenza o l'assenza di qualche indicatore né dimostra né smentisce che la tratta è in atto, la loro presenza dovrebbe condurre il Magistrato ad approfondire la questione.

Nell'utilizzare tale strumento, il magistrato deve avere chiaro che:

- tali elementi si aggiungono agli indicatori di tratta generali elaborati in altri contesti;
- essi devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi;
- sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali;
- per poter ritenere ragionevole che la persona stia sperando o abbia esperito tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo il magistrato ravvisarne solo alcuni;
- devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta;
- devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine.

INDICATORI GENERALI

Aspetto e comportamento

- lesioni che sembrano essere il risultato di un'aggressione
- lesioni o menomazioni che sono tipiche di determinati lavori o misure di controllo
- la persona sembra soffrire, appare stressata, è spaventata o prova dolore fisico
- comportamento timoroso o ansioso
- paura di rivelare la propria condizione documentale nel Paese ospitante
- paura del rimpatrio in caso di ingresso o soggiorno illegale
- risposte identiche o stereotipate sul viaggio, sulle persone che hanno aiutato, sul motivo che spingeva la persona ad espatriare e sul timore in caso di rimpatrio, ecc.
- sfiducia (profonda) nelle autorità
- comportamento eccessivamente sessualizzato come strategia di sopravvivenza
- viaggiare durante una gravidanza avanzata

Relazioni con altre persone

- giovane donna single che viaggia da sola
- minore che viaggia da solo/a
- essere in presenza di qualcuno/a che insiste nel voler rimanere sempre con la persona
- nell'ambito dei colloqui solo l'accompagnatore/trice parla, mentre la persona tace e resta in secondo piano
- isolamento della persona: conoscenza (molto) limitata della lingua nazionale, ad esempio solo poche parole o parole legate al sesso; nessun contatto con il mondo esterno o con la comunità locale; libertà di movimento (parzialmente) limitata; nessun permesso di uscire; sorveglianza permanente o presenza di un accompagnatore; nessuna comunicazione telefonica o postale; ecc.
- organizzazione del viaggio e del visto da parte di una persona diversa da quella che viaggia o dalla sua famiglia

Condizioni di vita (dichiarate e/o individuate)

- obbligo di vivere e soggiornare nei locali di lavoro o nelle loro vicinanze in condizioni non igieniche
- risiedere/stare in uno spazio abitativo con un gran numero di occupanti o con persone prive di spazio privato
- il vitto e/o la stanza sono pagati da un'altra persona
- rifiuto o negazione di cure mediche o farmaci
- rifiuto o negazione di cibo e/o acqua

Possessi e documenti (dichiarate e/o individuate)

- non possiede documenti di identità o di viaggio
- qualcun altro detiene i documenti di identità e/o di viaggio della persona
- documenti di identità o di viaggio falsi
- non possedere beni personali
- avere un telefono o un numero di telefono da utilizzare come contatto di emergenza
- avere pochi o nessun bagaglio, o solo un bagaglio a mano
- avere pochi capi di abbigliamento o un abbigliamento non consono allo scopo del viaggio

Condizioni di lavoro (dichiarate e/o individuate)

- l'obbligo di lavorare in circostanze contrarie al benessere della persona, in condizioni che aumentano i rischi per il/la dipendente, in condizioni antigieniche o con eccessivo stress psicologico
- l'obbligo di rimborsare spese di viaggio eccessive prima di poter gestire il denaro guadagnato o di poter lavorare autonomamente
- un contratto di lavoro che impone sanzioni finanziarie unilaterali se il dipendente infrange le regole irragionevoli imposte dal datore di lavoro

Condizioni personali nel Paese di origine (dichiarate e/o individuate)

- Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione
- Contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari
- Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI
- Precarie condizioni di salute

Viaggio ed esperienze nei Paesi di transito (dichiarate e/o individuate)

- Donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o
- Persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro
- Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza
- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)
- Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/a senza pagare niente)
- Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito
- Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare
- Mancato pagamento del viaggio
- Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio
- Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato
- Sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione
- Transito e permanenza temporanea in altro/i paese/i europeo/i successivamente al primo arrivo in Italia;

Condizioni attuali in Italia (dichiarate e/o individuate)

- Fuoriuscita dal sistema di accoglienza
- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un amico/a di cui la persona riferisce poco o, ancora, dimora in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione, sfruttamento lavorativo o altro tipo di sfruttamento
- Spostamenti frequenti in diverse località/città italiane
- Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo
- Presenza irregolare in Italia da molto tempo senza aver mai svolto attività lavorativa
- Totale assenza di conoscenza della lingua e del territorio nonostante la permanenza in Italia da molti anni

- Identificazioni sul territorio successive all'ingresso effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostituitiva in strada
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento
- Ricorrente assistenza di consulenti/intermediari in relazione a pratiche amministrative afferenti l'assunzione o la gestione di rapporti di lavoro di medesime categorie di richiedenti

INDICATORI PRELIMINARI DI TRATTA CHE EMERGONO FREQUENTEMENTE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI, IN PARTICOLARE NELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- Atteggiamento spaventato, preoccupato o, al contrario, provocatorio, che ostenta sicurezza di sé o, ancora, scarso interesse o fastidio nei riguardi dell'intervista
- Segnali di sottomissione e controllo: talvolta la persona è accompagnata o riceve telefonate nel corso dell'udienza o immediatamente fuori; talvolta è attesa da qualcuno fuori dall'aula di udienza
- Racconto contraddittorio o relativo a fatti che ricorrono frequentemente nelle domande di protezione internazionale a causa di una riluttanza/paura a raccontare la propria storia nella sua interezza
- Racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita)
- Resistenza a riferire rispetto all'attuale situazione personale

SPECIFICI INDICATORI RICONDUCEBILI ALLE PERSONE CHE ESPERISCONO TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

Condizioni personali (dichiarate e/o individuate)

- Giovane età, spesso di genere femminile
- Provenienza da aree tipicamente interessate dal fenomeno
- Persona che si prostituiva, spesso in condizioni di sfruttamento, già nel paese di origine
- Persona LGBTI allontanata dalla famiglia o oggetto di discriminazioni e/o violenze da parte di singoli e gruppi organizzati del paese di origine a causa dell'orientamento sessuale e identità di genere

Viaggio ed esperienze nei Paesi di transito (dichiarate e/o individuate)

- Riferimento, nel corso dell'intervista, a riti magici ricevuti alla partenza o durante il viaggio
- Sfruttamento della prostituzione nei paesi di transito
- Persona che dichiara di essere stata costretta a offrire prestazioni sessuali al passeur o comunque per poter attraversare il confine

Condizioni attuali in Italia (dichiarate e/o individuate)

- Presenza di un coniuge/partner di cui la persona riferisce poco o rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto
- Ospitalità presso un/a connazionale conosciuto/a in circostanze poco chiare e/o credibili e per il/ la quale, talvolta, la persona dichiara di lavorare
- Stato di gravidanza o presenza di bambino piccolo, nato durante il viaggio o in Italia
- Persona LGBTI, in particolare transgender che, per sopravvivere, in mancanza di alternative, racconta di prostituirsi o di svolgere lavori che appaiono ricorrenti nei racconti delle persone vittime di

sfruttamento (ad esempio parrucchiera, estetista, lavoro in locali notturni) o di essere aiutata, sempre gratuitamente, da altre persone

- Persona transgender che, nonostante la lunga permanenza in Italia, ha un accesso limitato alle prestazioni mediche utili all'affermazione di genere (terapie ormonali e/o interventi chirurgici)

Svolgimento del colloquio

- Dichiarazioni relative a matrimonio forzato con uomo spesso molto più vecchio della donna o a violenze sessuali e di genere
- Generalità diverse rispetto a quelle indicate al momento dell'ingresso in Italia e/o durante i controlli delle forze dell'ordine
- Dichiarazioni relative allo sfruttamento nella prostituzione in una connection house nei paesi di transito e spesso alla liberazione ad opera di un "salvatore"
- Dichiarazioni relative all'attività svolta che fanno riferimento a tipologie di lavoro ricorrenti (ad es. parrucchiera, vendita ambulante) o all'accattonaggio

SPECIFICI INDICATORI RICONDUCEBILI ALLE PERSONE CHE ESPERISCONO TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Condizioni personali (dichiarate e/o individuate)

- Familiari rimasti nel paese di origine che si trovano in condizioni di sfruttamento

Viaggio ed esperienze nei Paesi di transito (dichiarate e/o individuate)

- Ricorrenti modalità di svolgimento del viaggio con un percorso gestito e controllato da terzi, con i quali la persona rimane in contatto e che gli forniscono qui opportunità di lavoro
- Mancanza di conoscenza effettiva della cifra dovuta ai vari attori coinvolti o degli interessi

Condizioni attuali in Italia (dichiarate e/o individuate)

- Contratto di lavoro con elementi dubbi con riferimento al datore di lavoro, alla tempistica e alla discrepanza tra reddito dichiarato e buste paga
- Modalità con cui la persona ha trovato lavoro (ad esempio all'interno del centro di accoglienza o sui luoghi di tipico reclutamento dei contesti di sfruttamento)
- Sproporzione tra il monte di ore dichiarato e la scarsa conoscenza del proprio lavoro (che fa presumere che la persona svolga un altro lavoro)
- Dichiarate condizioni di lavoro in violazione della normativa sotto il profilo dell'orario, della remunerazione, dei turni di riposo, delle condizioni igieniche e di sicurezza
- La persona vive nel medesimo luogo in cui lavora
- Frequente spostamento e cambiamento di tipologia di lavoro
- Scarsa libertà di movimento
- Riferimento a intermediari/persona che conducono la persona sul luogo di lavoro e/o ne controllano le prestazioni

Svolgimento del colloquio

- Atteggiamento ansioso della persona in relazione al debito e alla necessità di saldarlo con particolare preoccupazione nei confronti della famiglia
- Dichiarazioni relative alle modalità con cui la persona ha contratto il debito (con i familiari, agenzie, persone facoltose della zona di provenienza)

SPECIFICI INDICATORI RICONDUCIBILI ALLE PERSONE CHE ESPERISCONO TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO NEL LAVORO DOMESTICO

- vivere con una famiglia
- non mangiare col resto della famiglia
- non avere uno spazio privato
- dormire in uno spazio inappropriato
- non lasciare mai o raramente la casa per ragioni sociali
- ricevere solo avanzi da mangiare
- essere soggetti ad abusi, minacce, violenza, insulti

SPECIFICI INDICATORI RICONDUCIBILI ALLE PERSONE CHE ESPERISCONO TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO NELLA CRIMINALITA' (borseggio, trasporto intra ed extracorporeo/vendita di droga, furto, ecc.)

- La persona ha già esperito tratta a scopo di sfruttamento sessuale
- La persona riferisce di essere stata reclutata all'interno del centro di accoglienza o tramite persone ivi conosciute
- La persona che commette atti illeciti "lavora" tutto il giorno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e da altri fattori
- La persona viene fatta trasferire da un luogo all'altro senza il suo consenso
- La persona è strettamente sorvegliata e controllata
- La persona appare avere delle disabilità, essere incinta o comunque vulnerabile
- Le persone si muovono in gruppo quando viaggiano sui mezzi pubblici, ad esempio possono camminare su e giù per i treni
- La persona viene punita se non raccoglie o ruba abbastanza
- La persona mostra segni di paura e ansia, soprattutto in presenza di persone che rimangono nelle sue vicinanze mentre lui o lei deve chiedere l'elemosina o svolgere attività illecite
- Il compenso corrisposto alla persona è irrisorio rispetto al rischio corso dalla stessa (ad esempio nel caso di trasporto intracorporeo di sostanze stupefacenti)

ALLEGATO 6

L'identificazione preliminare delle persone vittime, o a rischio di divenirlo, di sfruttamento lavorativo

Estratto dalle Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura

DEFINIZIONE DI VITTIMA DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA

Secondo l'attuale quadro normativo, ed in particolare ai sensi dall'art. 603-bis c.p., così come riformulato dalla L. n. 199/2016, è vittima di sfruttamento lavorativo la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola a condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori. In particolare, lo sfruttamento lavorativo in agricoltura prevede forme illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera fuori dai canali legali di collocamento. La Legge n. 199 del 2016 ha introdotto nel Codice penale il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.). Il testo di legge prevede quattro indici di sfruttamento del lavoro, ossia:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- 5) Il reato di sfruttamento lavorativo si configura quando si verifica almeno una delle violazioni di cui sopra, unitamente all'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.

IDENTIFICAZIONE

L'identificazione delle vittime di sfruttamento lavorativo è un processo volto a comprendere, attraverso l'analisi della situazione e, in generale, degli elementi (indicatori di sfruttamento lavorativo) che emergono dai colloqui con la persona o da circostanze ulteriori, se una persona è vittima di sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita (caporalato) o lavoro forzato.

L'identificazione ha lo scopo di individuare le misure più efficaci per garantire alla vittima una tutela adeguata, sostegno, prima assistenza e protezione, nonché accompagnamento e integrazione sociale nel lungo periodo e rappresenta il primo passo per consentire alle vittime di sfruttamento lavorativo di uscire da situazioni di assoggettamento e ricevere appropriata e tempestiva tutela.

Il processo di identificazione è composto da una fase preliminare e da una formale, è costituito da molteplici azioni messe in atto da soggetti diversi, ed è volto alla graduale emersione di elementi rilevanti al fine di garantire misure di sostegno immediate e rispondenti ai bisogni dei lavoratori sfruttati in agricoltura.

I soggetti preposti all'identificazione devono essere formati e possedere le competenze e gli strumenti adeguati ad aiutare le vittime, o potenziali tali, a superare le eventuali resistenze - per timore, pudore, scarsa fiducia nelle autorità — nel raccontare in tutto o in parte i fatti e gli episodi subiti. L'identificazione delle

vittime di sfruttamento lavorativo è un obbligo a carico delle autorità pubbliche in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni sovranazionali e nazionali. È dunque necessario che ciascun soggetto, istituzionale e non, coinvolto a diverso titolo, contribuisca, in un'ottica multi-attore e con un approccio integrato, alla protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo favorendo l'identificazione, quale primo passaggio propedeutico alla presa in carico e all'attivazione di misure di tutela personale e di assistenza. A fronte di specifiche circostanze, nell'ambito del processo di identificazione, le Autorità nazionali possono avvalersi del contributo specializzato delle Organizzazioni Internazionali che, in ragione del proprio mandato, supportano le Istituzioni degli Stati Membri nell'emersione del fenomeno e nella tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo.

A) Identificazione preliminare

L'identificazione preliminare è volta ad una iniziale analisi delle circostanze che possono ragionevolmente fare ritenere che la persona interessata sia vittima di sfruttamento lavorativo o sia a rischio di diventarlo.

L'identificazione preliminare viene effettuata in occasione del primo approccio con una persona e nel momento in cui, in seguito ad una valutazione iniziale, emergono i primi indicatori riconducibili ad elementi tipici dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.

È funzionale alla procedura di referral, poiché, una volta emersi tutti gli elementi utili a fare ritenere che la persona sia una potenziale vittima di sfruttamento lavorativo, devono essere fornite informazioni sui servizi disponibili e procedere ad una segnalazione al soggetto preposto alla tutela e alla protezione delle vittime.

L'identificazione preliminare può essere effettuata da chiunque abbia il ragionevole dubbio di trovarsi davanti a una potenziale vittima di sfruttamento lavorativo, compresi i funzionari o magistrati afferenti alla magistratura inquirente (pubblici ministeri, al fine di rilevare anche i correlati reati dai quali derivi la condizione di vittime per i soggetti coinvolti in tale fase identificativa);

In particolare, con riferimento ai cittadini di paesi terzi, potenziali vittime, l'identificazione preliminare e la successiva segnalazione agli enti preposti alla presa in carico e prima assistenza vengono effettuate secondo i criteri indicati nelle Linee guida dell'INL concernenti procedure operative per la tutela dei migranti vittime di sfruttamento lavorativo.

Qualora, durante l'istruttoria di una domanda di protezione internazionale, dovessero emergere indicatori di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, anche grave, o di violazione delle norme in materia di diritti dei lavoratori, le Commissioni territoriali applicano le procedure di referral contenute nelle "Linee-guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale" adottate dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati — UNHCR.

A seguito dell'identificazione preliminare, coerentemente con il modello regionale di riferimento, la potenziale vittima è indirizzata all'ente preposto ai servizi di prima assistenza e presa in carico delle potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, che effettua una valutazione dei bisogni della persona e fornisce i servizi di protezione e assistenza, nonché all'autorità incaricata dell'identificazione formale.

In particolare, nel caso in cui si tratti di persona straniera, potenziale vittima di tratta e/o di grave sfruttamento lavorativo, ed emergano pericoli concreti per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei delitti previsti dall'art. 18 comma 1 bis del TUI, essa va indirizzata verso i Servizi sociali territoriali di un ente locale o un soggetto privato che partecipa al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento, di cui all'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Nel caso in cui si tratti di donna potenziale vittima di sfruttamento lavorativo e di violenza, la persona può essere messa in protezione attraverso uno dei centri antiviolenza accreditati presenti a livello regionale.

Nel caso in cui si tratti di un minore solo, potenziale vittima di sfruttamento lavorativo, la prima assistenza è fornita dai servizi sociali dell'ente locale in cui viene rintracciato il minore. Qualora si tratti di minore straniero non accompagnato può essere indirizzato dagli enti locali verso le strutture e i servizi dedicati del Sistema di accoglienza e Integrazione (SAI) ai sensi dell'art. 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, se disponibili.

Qualora una potenziale vittima sia reticente sulla propria esperienza di sfruttamento lavorativo, dopo il primo contatto, è opportuno prevedere adeguate forme di supporto, orientamento ai servizi territoriali e follow-up per consentire in qualsiasi momento la presa in carico e la messa in protezione di queste persone. Un iniziale rifiuto di assistenza non può condurre all'irrevocabile esclusione dall'accesso ai servizi

B) Identificazione formale

L'identificazione formale costituisce una fase, di norma successiva, del procedimento di identificazione necessaria per stabilire se la persona sia o sia stata vittima di sfruttamento lavorativo e se dunque possa beneficiare di misure volte alla protezione, sicurezza, assistenza specifica e legale, secondo la normativa vigente. L'identificazione formale conferisce alla persona lo status di vittima, determinato dalle autorità e/o dal personale autorizzato a norma di legge, e consente l'accesso ai meccanismi di tutela specifici.

Secondo la normativa vigente, l'identificazione formale è effettuata da:

funzionari o magistrati afferenti alla magistratura inquirente, nell'ambito di attività di indagine o a seguito di denuncia da parte della vittima di sfruttamento lavorativo;

personale di enti locali o soggetti privati abilitati alla realizzazione dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale rivolti a cittadini di Paesi terzi, vittime di tratta e grave sfruttamento, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza vincolo di previa denuncia alla magistratura inquirente.

Gli ispettori dell'INL, in quanto soggetti qualificati e competenti ad acquisire gli elementi informativi e probatori della sussistenza della fattispecie illecita in esame intervengono anche nella fase dell'identificazione formale delle vittime, tanto al fine di fornire elementi utili alla più efficace gestione delle misure di protezione, assistenza e integrazione sociale delle vittime (o alla loro stessa attivazione se non avvenuta in precedenza), quanto al fine di effettuare la prescritta informativa alla competente Procura della Repubblica e collaborare nella fase delle indagini che dovessero essere avviate.

Nel caso dei cittadini di Paesi terzi, vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo (art. 601 c.p.) o di grave sfruttamento in ambito lavorativo secondo le fattispecie illecite previste dall'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'identificazione formale è effettuata dall'autorità procedente all'interno di un procedimento penale avviato in seguito a denuncia della vittima (c.d. percorso giudiziario — art. 18 comma 1 del d.lgs. 286/1998); oppure, nel caso in cui la persona non denunci e aderisca a un programma di assistenza e integrazione sociale, l'identificazione formale è effettuata dall'ente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento, che può essere un ente locale o un'associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro di cui all'art. 52 D.P.R. 394/1999 (c.d. percorso sociale — art. 18, commi 1 e 3-bis del d.lgs. 286/1998).

Il colloquio e l'intervista per l'identificazione formale devono essere effettuati in base agli indicatori previsti dagli art. 601 e 603-bis del codice penale, nonché 22, co. 12 bis, lett. c) TUI. È possibile utilizzare un elenco di indicatori per sviluppare le domande e valutare se la persona intervistata sia una vittima di sfruttamento lavorativo o sia stata in procinto di diventarlo. In ogni caso è opportuno che l'intervistatore adotti cautele specifiche in modo da interagire con la potenziale vittima in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio (cfr. art. 1, Direttiva 2012/29/UE). In particolare, è buona prassi minimizzare il numero di contatti non necessari, prestando attenzione a non causare sofferenza non necessaria. Anche il mero ripetere la propria storia in diversi colloqui e con diversi operatori può essere fonte di stress per la vittima nonché cagionare una vittimizzazione secondaria.

Una volta terminato il processo di identificazione, la persona deve essere informata circa l'esito del colloquio e dovrà ricevere informazioni dettagliate sulle misure di protezione e assistenza possibili. Lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali disciplinano gli interventi a sostegno della protezione e dell'assistenza a favore delle vittime di sfruttamento- lavorativo.